



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI RACALMUTO**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE**

**Ai Responsabili di Settore**

**E, p.c. Al Sindaco**

**Al O.I.V.**

**SEDE**

**OGGETTO: Circolare in materia di trasparenza delle società in controllo pubblico**

Con una recente deliberazione del proprio Consiglio, la n. 92 del 23/2/2022, l'Autorità nazionale anticorruzione ha **riproposto il tema dell'obbligatorietà della pubblicazione di dati e informazioni da parte delle società in controllo pubblico.**

Il provvedimento di riferimento, per l'intera materia, è tutt'oggi rappresentato dalle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (ANAC, deliberazione 8/11/2017 n. 1134).

Nonostante le Linee guida siano del 2017, non tutte le società controllate provvedono alle pubblicazioni previste, con possibili ripercussioni per le amministrazioni proprietarie.

I soggetti cui la normativa sulla trasparenza si applica sono individuati dall'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, aggiunto dal d.lgs. 97/2016. Gli obblighi di pubblicazione elencati dal decreto trasparenza, nonché l'istituto dell'accesso civico, in primo luogo si applicano nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni. Inoltre, la medesima disciplina, in quanto "compatibile", si estende a:

- società in controllo pubblico, fatta eccezione per le società quotate in borsa e per le società partecipate da queste;
- autorità portuali, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, enti pubblici economici e ordini professionali, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati (cfr. circolari Affari Generali 26/07/2018 e 2/8/2018).

Per precisione, la lett. b) del comma 2 dell'art. 2-bis prevede testualmente che la disciplina della trasparenza si applichi, in quanto compatibile: "Alle società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. 19/8/2016 n. 175".

Rimangono escluse le società quotate, definite dalla lett. p), art. 2 comma 1, del d.lgs. 175/2016, e le società dalle stesse partecipate, "salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

Il d.lgs. 33/2013 estende la disciplina della trasparenza alle “società in controllo pubblico” individuate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP), il d.lgs. 175/2016.

In primo luogo, pertanto, è necessario stabilire quali siano le società “in controllo pubblico” ai sensi del TUSPP.

L’art. 2 del TUSPP reca tutte le definizioni utili alla lettura della disciplina. La lett. m) di tale articolo individua le società a controllo pubblico in quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo definiti dalla lett. b) dello stesso articolo. Tale “controllo” consiste nella situazione descritta nell’art. 2359 del Codice civile.

Pertanto, sono società controllate:

- 1) le società in cui un’altra società disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un’altra società disponga dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in seno all’assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono assoggettate ad influenza dominante da parte di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con la medesima.

La lett. b) dell’art. 2 del d.lgs. 33/2013 prosegue dichiarando che, oltre alle ipotesi di cui all’art. 2359 del Codice civile, il controllo sussiste anche quando, “in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali”, per assumere decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale, sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo della società.

Come chiarito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (delibera n. 11 del 12/6/2019), tale periodo norma una diversa fattispecie, per la quale il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme o patti parasociali, sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che partecipano al controllo, per deliberare provvedimenti finanziari o gestionali di rilevanza strategica.

Gli stessi obblighi di trasparenza e pubblicazione, previsti per le controllate, a maggior ragione devono essere imposti alle società in house. Secondo l’ANAC, data la “peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house”, queste ultime rientrano nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (ANAC, n. 1134/2017, pag. 13).

Il TUSPP (art. 2, comma 1, lett. o) definisce le società in house quelle società “sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo, o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto [...]”. Per controllo analogo si intende “la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata” (art. 2, comma 1, lett. c) del TUSPP).

Il controllo analogo, quindi, è una particolare tipologia di controllo pubblico che si caratterizza per una maggiore incisività, che investe obiettivi strategici e tutte le decisioni significative della società.

Le società in controllo pubblico designano il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il RPCT è nominato dall’organo di indirizzo della società ed i suoi dati sono comunicati all’ANAC, con il modulo disponibile sul sito web dell’Autorità, nella pagina dedicata ai “servizi”.

Le funzioni di RPCT devono essere assegnate ad un dirigente in servizio presso la società. Solo in circostanze eccezionali il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché questo sia privo di deleghe gestionali.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure di contrasto della corruzione e per la trasparenza. Una specifica sezione, poi, dovrà essere dedicata alle misure di trasparenza ovvero a misure organizzative tese ad assicurare “la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo uno specifico sistema delle responsabilità ed indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione” sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione

sia espressamente prevista da norme di legge, sia di quelli ulteriori che la stessa società abbia eventualmente individuato in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali (ANAC, n. 1134/2017, pag. 30).

Gli obiettivi di trasparenza devono essere dettagliati ed articolati, non soltanto in relazione al RPCT, ma pure agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dall'ordinamento o introdotte della medesima società.

Al pari delle pubbliche amministrazioni, anche per le società in controllo pubblico tale sezione costituisce il documento fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari ad assicurare l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti.

La sezione, inoltre, deve specificare modalità, tempi e risorse per dare attuazione agli oneri di trasparenza ed organizzare il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Analogamente a quanto previsto per "Amministrazione trasparente", le società sono tenute ad attivare sul proprio sito la sezione denominata "Società trasparente".

Per contenere i costi, qualora le società in controllo pubblico non dispongano di un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito istituzionale nella quale le società possano predisporre la sezione "Società trasparente" e pubblicare dati e informazioni, ferme restando le rispettive responsabilità (ANAC, n. 1134/2017, pag. 33).

Al pari di ogni amministrazione, le società in controllo pubblico devono pubblicare in "Società trasparente" dati, informazioni e documenti riferibili alle loro organizzazioni e attività secondo il modello di cui all'Allegato 1 delle Linee guida ANAC (n. 1134/2017).

Specifici obblighi di trasparenza, poi, sono imposti alle controllate dall'art. 19 del TUSPP che espressamente prevede la pubblicazione: dei provvedimenti con i quali si stabiliscono criteri e modalità di reclutamento del personale (art. 19, comma 2); dei provvedimenti con i quali le amministrazioni pubbliche stabiliscono obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese societarie, incluse quelle per il personale (art. 19, comma 5); dei provvedimenti con i quali le società fanno propri i suddetti obiettivi (art. 19, c. 6).

I commi 3 e 7 dell'art. 19 del TUSPP stabiliscono che, in caso di violazione dei suddetti obblighi di pubblicazione, si applichino le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 (artt. 22 comma 4, 46 e 47 comma 2).

Nelle società controllate, le responsabilità circa la programmazione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza riguardano la sfera giuridica di amministratori e dirigenti delle società stesse.

In definitiva, laddove gli organi societari siano del tutto inadempienti rispetto alle previsioni delle Linee guida dell'ANAC, appare utile "rammentare", in modo formale, agli organismi societari l'obbligo di assolvere agli oneri di trasparenza secondo l'Allegato n. 1 della deliberazione n. 1134/2017.

Tanto si doveva.



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott.ssa Roberta Marotta*

*Roberta Marotta*